



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 185

SEDUTA DEL 20-12-2021

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Dorina Bianchi
Franco Dalla Sega
Carmelo Ferraro (assente)
Patrizia Marzorati
Nicola Pecchiari
Daniela Restelli
Armando Vagliati

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: PROGETTUALITA' E IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA – COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO – APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI STATUTO – III ASSE.

Su proposta del Direttore Generale: dott. Ezio Belleri

Con il parere favorevole del:

Direttore Amministrativo: dott. Fabio Agrò

Responsabile della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti


L'atto si compone di n. 17 pagine di cui n. 12 pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n.]

Pratica trattata dalla Dott.ssa Maria Teresa Bottanelli

Dirigente Responsabile UOC Affari Generali e Legali, Convenzioni




IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. XI/2670 del 16.12.2019, la Giunta di Regione Lombardia ha valutato l'opportunità di attivare una collaborazione con i 4 IRCCS Lombardi attraverso la stipula di uno specifico Accordo quadro nell'ambito dell'azione 1.1.b.2.2 del POR FESR 2014-2020 «*Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3*», finalizzata a dare uno specifico supporto ai principali players regionali della Ricerca e dell'Innovazione attraverso interventi capaci di generare ricadute positive sull'innovazione delle imprese lombarde e la loro crescita competitiva ed ha, quindi, deliberato «*di approvare lo schema di Accordo di collaborazione quadro con IRCCS pubblici presenti sul territorio lombardo per l'attuazione di progetti di ricerca e sviluppo con ricadute dirette sull'ecosistema lombardo; [...]*»;
- detto provvedimento rileva come «*il trasferimento tecnologico oltre a rappresentare un'ulteriore opportunità di accesso ai finanziamenti ministeriali per la ricerca, si configura come uno dei possibili canali di implementazione di risorse da destinare alle attività di ricerca e cura, in piena coerenza con il modello di Fondazione IRCCS di diritto pubblico individuato in Regione Lombardia*»;
- Parimenti, grazie al coinvolgimento della D.G. Innovazione e Ricerca di Regione Lombardia, la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico ha avviato con la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Studio e cura Tumori, un'ampia collaborazione istituzionale, volta a massimizzare l'eccellenza nella ricerca dei 4 IRCCS pubblici lombardi, potenziando le capacità di trasferimento tecnologico dei progetti di afferenza, con auspiccate ricadute positive per il sistema economico, regionale e nazionale, nell'ambito delle scienze della vita.
- Tale ampia progettualità, che è stata oggetto di condivisione nell'ambito del Consiglio di Amministrazione del 23 novembre 2020 (Verbale n. 22), ne delinea i Tre Ambiti di Operatività (c.d. TRE ASSI) ed è oggetto di attuazione da parte dei 4 IRCCS, mediante atti e provvedimenti degli Organi e Uffici competenti;
- il Terzo Ambito di operatività (III ASSE) è costituito dal Progetto di collaborazione con la Fondazione Human Technopole, che prevede la costituzione di un soggetto giuridico deputato alla tutela dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita, capace di favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della Regione Lombardia, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 49-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. in Legge 17 luglio 2020, n. 77).

RICHIAMATI:

- il D. Lgs 16 ottobre 2003 n. 288, recante: «*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3*», in particolare l'art. 5, che al comma 8 prevede «*Al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale e salvaguardando comunque la finalità pubblica della ricerca, le istituzioni e gli enti disciplinate dal presente decreto legislativo possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o*




partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneità»;

- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), recante: *«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»* (c.d. Decreto Rilancio), in particolare l'art. 49-bis, rubricato *«Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita con sede in Lombardia»;*
- la Legge Regionale della Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, recante il *«Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;*
- la Legge Regionale della Lombardia 23 novembre 2016 n. 29: *«Lombardia è ricerca e innovazione»* il cui art. 2 comma 6, prevede alla lettera d) che la Regione *«approva progetti a carattere sperimentale replicabili sul territorio lombardo al fine di valorizzare gli esiti della ricerca e innovazione e in particolare i trasferimenti tecnologici che hanno ricadute positive sul sistema economico produttivo e occupazionale»* e alla lettera f) che la Regione sostenga *«iniziative congiunte tra università, enti di ricerca e imprese volte a realizzare laboratori misti di ricerca con il fine di favorire l'innovazione di prodotto e di processo»;*
- l'art. 4 dello Statuto della Fondazione, rubricato *«attività e adempimenti»;*
- l'art. 13, lett. m) dello Statuto della Fondazione che espressamente annovera fra le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione il compito di *«svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto ed in particolare quanto previsto dall'art. 4 e/o 6 per quanto riguarda gli atti di rilevanza strategica della Regione Lombardia»* e alla lett. p) di *«deliberare la costituzione, lo scioglimento, le modalità e condizioni della partecipazione ad altri enti e società previa autorizzazione della Regione».*

RILEVATO che:

- in ottemperanza alle norme e ai provvedimenti sopra richiamati, sono state avviate – con il coinvolgimento di Regione Lombardia – interlocuzioni istituzionali e tecniche tra i 4 IRCCS, la Fondazione Human Technopole e la società Arexpo S.p.A., dalle quali è emerso un comune interesse, conformemente alle rispettive finalità istituzionali, in ordine alla possibilità di costituire una *Fondazione per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico*, nella forma giuridica della Fondazione di Partecipazione, con un assetto di *governance* equilibrato e idoneo alla tutela della prerogative degli Enti Fondatori, aperto alla partecipazione di eventuali Enti pubblici o privati, secondo le previsioni e condizioni previste dall'Ordinamento;
- dalla predetta attività è emersa l'opportunità che tale costituendo Ente annoveri, tra i propri scopi statuari, *«l'attività di trasferimento tecnologico negli ambiti delle scienze della vita, delle tecnologie umane e della long life»* come pure le seguenti finalità, conformi alle *mission* istituzionale degli Enti Fondatori, ossia di:
 - coadiuvare i ricercatori, le università, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli enti di ricerca nello svolgimento delle loro attività di valorizzazione della ricerca scientifica e di trasferimento tecnologico;
 - incentivare il coordinamento e la partecipazione di imprese ed enti pubblici ad iniziative strategiche nazionali ed europee per la formazione, ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, ivi inclusi i cluster tecnologici nazionali ed i partenariati europei per l'innovazione;





- stimolare ed assistere la costituzione di laboratori di ricerca e innovazione congiunti tra imprese ed enti pubblici;
 - promuovere offerte integrate di infrastrutture, competenze e servizi funzionali all'accelerazione di imprese innovative;
 - supportare, anche attraverso lo svolgimento di attività accentrate, soggetti economici operanti in ambiti e per attività coerenti con il proprio scopo istituzionale per la progettazione, la preparazione e la gestione di progetti di innovazione congiunti;
 - svolgere analisi di mercato e studi sulle potenzialità di nuove tecnologie in corso di sviluppo;
 - formare e addestrare technology transfer officers e managers destinati ad imprese spin off.
- gli Enti coinvolti in tale progettualità hanno, mediante incontri istituzionali e tecnici, condiviso una possibile bozza di Statuto della *Fondazione Innovazione e Trasferimento Tecnologico*, redatta avuto riguardo alle predette finalità, tenuto conto degli scopi statutari e degli obiettivi strategici, come indicati nei provvedimenti anzi richiamati;
 - tale modalità attuativa del Terzo tra gli *Ambiti di Operatività* dell'ampia progettualità sopra richiamata, costituisca misura idonea ad attuare le finalità statutarie degli IRCCS pubblici, secondo la Legge e i rispettivi Statuti, valorizzandone libertà e autonomia;
 - in particolare che tale progettualità sia idonea a perseguire validamente l'interesse collettivo alla massima evoluzione, nelle forme previste dalla Legge, degli sviluppi della ricerca in materia sanitaria, così consentendo all'Amministrazione di disporre di strumenti idonei ad affrontare le esigenze della ricerca scientifica del Mondo contemporaneo, al pari delle più prestigiose realtà internazionali, con conseguenti ricadute positive per il sistema economico, regionale e nazionale, nell'ambito delle scienze della vita.

CONSIDERATO che:

- risulta conforme agli interessi della Fondazione dar seguito agli sviluppi del Terzo Ambito di Operatività mediante la costituzione della *Fondazione Innovazione e Trasferimento Tecnologico* che preveda tra i Membri Fondatori, oltre alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico,
 - la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo,
 - la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta,
 - la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Studio e cura Tumori,
 - la Fondazione Human Technopole,
 - la società Arexpo S.p.A.;
- l'accluso testo della bozza di Statuto della *Fondazione Innovazione e Trasferimento Tecnologico*, elaborato all'esito delle interlocuzioni istituzionali e tecniche, risulta conforme agli scopi istituzionali perseguiti e parimenti definisce un assetto di *governance* equilibrato e idoneo alla tutela della prerogative degli Enti Fondatori;
- il testo della bozza di Statuto potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, all'esito dell'istruttoria e degli adempimenti tecnici che gli Enti coinvolti svolgeranno per tramite degli Organi competenti in vista della sottoscrizione dell'atto fondativo, con eventuale successiva approvazione o ratifica del Consiglio del testo della sua versione definitiva;
- in ogni caso la costituzione della *Fondazione Innovazione e Trasferimento Tecnologico* sarà soggetta, ai sensi delle disposizioni statutarie, all'espressa previa autorizzazione da parte di Regione Lombardia, nelle forme previste dalla Legge;



Il Consiglio di Amministrazione

- ogni successivo adempimento per la costituzione e l'operatività della *Fondazione Innovazione e Trasferimento Tecnologico* sarà svolto dagli Organi e dagli Uffici Competenti, con il coinvolgimento del Consiglio ove previsto.

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

DELIBERA

per le ragioni riferite in premessa:

1. di partecipare, quale *Membro Fondatore*, alla costituenda *Fondazione Innovazione e Trasferimento Tecnologico* unitamente ai seguenti Enti:
 - la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo,
 - la *Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta*,
 - la *Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Studio e cura Tumori*,
 - la *Fondazione Human Technopole*
 - la società *Arexpo S.p.A.*
2. di recepire la bozza di Statuto della costituenda *Fondazione Innovazione e Trasferimento Tecnologico*, acclusa alla presente Deliberazione, con riserva di approvazione o ratifica di eventuali modifiche o integrazioni, all'esito dell'istruttoria e degli adempimenti tecnici che gli Enti coinvolti svolgeranno in vista della sua sottoscrizione per tramite degli Organi e degli Uffici competenti;
3. di prendere atto che, in ogni caso, la costituzione della *Fondazione Innovazione e Trasferimento Tecnologico*, è subordinata alla previa espressa autorizzazione da parte di Regione Lombardia;
4. di stabilire che la presente Deliberazione abbia immediata esecutività;
5. di dare mandato alla Direzione Strategica di provvedere a tutti gli atti amministrativi conseguenti;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 20 DIC. 2021 N. 1185





STATUTO DELLA FONDAZIONE INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

CAPO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ART. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Codice Civile, una fondazione di partecipazione denominata:
"Fondazione Innovazione e Trasferimento Tecnologico" (la **"Fondazione"**).

La Fondazione è ente di diritto privato e risponde ai principi ed allo schema giuridico delle fondazioni disciplinate dagli articoli 14 e ss. del Codice Civile.

ART. 2 - Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Milano.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di modificare l'ubicazione della sede, nonché di istituire dipendenze o sedi secondarie.

Per l'esercizio della sua attività la Fondazione può avvalersi di uffici periferici.

ART. 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

CAPO II - SCOPO ED ATTIVITA'

ART. 4 - Scopo istituzionale

La Fondazione persegue lo scopo di promuovere la ricerca scientifica del sistema italiano, per favorire l'innovazione tecnologica e lo sviluppo dell'economia del Paese. Ha per oggetto l'attività di trasferimento tecnologico negli ambiti delle scienze della vita, delle tecnologie umane e della long life.

La Fondazione inoltre:

- a) coadiuva i ricercatori, le università, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli enti di ricerca nello svolgimento delle loro attività di valorizzazione della ricerca scientifica e di trasferimento tecnologico;
- b) incentiva il coordinamento e la partecipazione di imprese ed enti pubblici ad iniziative strategiche nazionali ed europee per la formazione, ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, ivi inclusi i cluster tecnologici nazionali ed i partenariati europei per l'innovazione;
- c) stimola ed assiste la costituzione di laboratori di ricerca e innovazione congiunti tra imprese ed enti pubblici;

d) promuove offerte integrate di infrastrutture, competenze e servizi funzionali all'accelerazione di imprese innovative;

e) supporta, anche attraverso lo svolgimento di attività accentrate, soggetti economici operanti in ambiti e per attività coerenti con il proprio scopo istituzionale per la progettazione, la preparazione e la gestione di progetti di innovazione congiunti;

f) svolge analisi di mercato e studi sulle potenzialità di nuove tecnologie in corso di sviluppo;

g) forma ed addestra technology transfer officers e managers destinati ad imprese spin off.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento delle finalità sopra individuate.

ART. 5 - Attività

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, consorzi, raggruppamenti ed associazioni temporanee di imprese, reti di imprese, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali e compiere ogni atto che sia necessario o utile al perseguimento dei suoi scopi.

La Fondazione potrà anche compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo della Fondazione medesima, potendo in particolare partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, fondazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione oltre che costituire ovvero concorrere alla costituzione di società, start-up, anche benefit, cooperative e reti, nonché partecipare a società del medesimo tipo aventi scopo sinergico al proprio.

CAPO III - PATRIMONIO



ART. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità suscettibili di valutazione economica impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Membri Fondatori, Membri Ordinari e dai Partecipanti, sia una tantum che a carattere continuativo;
- b) da erogazioni, donazioni e lasciti di qualsivoglia natura e da altri beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione per atto a titolo gratuito e per atto a titolo oneroso;
- c) da eventuali avanzi o proventi di gestione e dalle somme delle rendite non utilizzate;
- d) da eventuali contributi pubblici, dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.

ART. 7 - Fondo patrimoniale di garanzia

Con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere istituito un fondo patrimoniale di garanzia destinato a garanzia patrimoniale verso i terzi e quindi indisponibile per esigenze gestionali. Detto fondo, che potrà consistere in risorse liquide, titoli con vincolo pluriennale o in altra forma di deposito bancario vincolato oltre che immobili, dovrà essere previsto nello stato patrimoniale del bilancio con specifica menzione ed essere materialmente istituito e mantenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

CAPO IV - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

ART. 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Membri Fondatori;
- b) Membri Ordinari;
- c) Partecipanti.

ART. 9 - Membri Fondatori e Membri Ordinari

Sono Membri Fondatori della Fondazione "Innovazione e Trasferimento Tecnologico":

- a) la Fondazione Human Technopole;
- b) la Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico;
- c) la Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo";
- d) la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;



e) la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta;

f) la società Arexpo S.p.A..

I Membri Ordinari sono ammessi con delibera dell'Assemblea Generale, che è approvata con il voto favorevole della maggioranza qualificata di due terzi.

I Membri Fondatori e i Membri Ordinari contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi, alternativamente o cumulativamente, mediante una dotazione iniziale, oppure con contributi annuali in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dall'Assemblea Generale o comunque apportando annualmente beni mobili ed immobili, diritti di proprietà intellettuale, know-how, segreti commerciali ed industriali di valore non inferiore agli importi stabiliti annualmente dall'Assemblea Generale.

I Membri Fondatori e i Membri Ordinari sono membri di diritto, per l'intera durata della Fondazione, dell'Assemblea Generale.

ART. 10 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti gli enti pubblici o privati, le associazioni, anche non riconosciute, od altre istituzioni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, alternativamente o cumulativamente, mediante una dotazione iniziale, oppure con contributi annuali in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione o comunque apportando annualmente beni mobili ed immobili, diritti di proprietà intellettuale, know-how, segreti commerciali ed industriali di valore non inferiore agli importi stabiliti annualmente dall'Assemblea Generale.

I Partecipanti sono ammessi con delibera dell'Assemblea Generale.

ART. 11 - Diritti dei Partecipanti

I Partecipanti possono partecipare alle iniziative della Fondazione e possono proporre al Consiglio di Amministrazione la stipula di accordi di programma e convenzioni tra essi e la Fondazione e tra terzi e la Fondazione.

I Partecipanti sono inoltre membri dell'Assemblea Generale.

ART. 12 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei suoi membri ed, in ogni caso, con il voto favorevole o con l'astensione del Presidente della Fondazione e del Vicepresidente della Fondazione, l'esclusione dei Partecipanti per gravi motivi. Costituiscono gravi motivi, a mero titolo esemplificativo:



- a) il grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- b) l'inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni cui il Partecipante è obbligato;
- c) la condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- d) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta, apertura di procedure di liquidazione, fallimento o apertura di procedure concorsuali.

I Membri Fondatori, i Membri Ordinari ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

CAPO V - ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 13 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) l'Advisory Board;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) l'Assemblea Generale;
- e) il Collegio Sindacale.

ART. 14 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti che servono al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Esso è composto da un numero di membri, compreso il Presidente della Fondazione, variabile da sette a undici in base alle determinazioni assunte dall'Assemblea Generale, nel rispetto del seguente schema di designazione:

- a) i Membri Fondatori designano sette componenti del Consiglio di Amministrazione, tra i quali il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione. In particolare:
 - i. la Fondazione Human Technopole designa il Presidente della Fondazione e un componente del Consiglio di Amministrazione;

- ii. gli IRCCS Fondatori designano di intesa tra di loro quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Vicepresidente della Fondazione;
- iii. la società Arexpo S.p.A. designa un componente del Consiglio di Amministrazione;
- b) i Membri Ordinari, se presenti, designano di intesa tra di loro un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione non superiore a tre;
- c) i Partecipanti, se presenti, designano di intesa tra di loro un componente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Generale provvede, entro 30 giorni dall'atto di designazione, alla nomina dei membri designati.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rieletti una sola volta.

I componenti che, per qualsiasi ragione, cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti in conformità alle regole stabilite ai precedenti commi. I sostituti cessano dall'ufficio insieme con l'intero collegio.

Alla scadenza del mandato si provvede al rinnovo del Consiglio con gli stessi criteri previsti nei precedenti commi. Il Consiglio uscente resta in carica, con pienezza di poteri, finché non si sia proceduto alla nomina o al rinnovo, anche mediante conferma, di almeno metà dei suoi componenti.

Ciascun membro del Consiglio può essere dichiarato decaduto dalla carica per giusta causa, con deliberazione assunta a maggioranza dall'Assemblea Generale. In tali ipotesi, l'Assemblea Generale nomina il sostituto, nel rispetto dello schema di designazione che precede, che resterà in carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri.

I compensi dei consiglieri e dei consiglieri investiti di particolari funzioni sono determinati con deliberazione dell'Assemblea Generale.

La nomina dei primi amministratori è fatta nell'atto costitutivo della Fondazione.

ART. 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto, di:

- a) decidere gli indirizzi strategici della Fondazione, ivi incluso il piano strategico pluriennale ed il piano operativo annuale, che sono soggetti a parere obbligatorio - ma non vincolante - dell'Advisory Board;
- b) approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed elaborare il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale;
- c) deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- d) proporre all'Assemblea Generale eventuali modifiche statutarie;
- e) approvare lo schema generale di organizzazione della struttura, con specifica dei ruoli dirigenziali e del piano degli organici;
- f) disporre l'assunzione di personale e la cessazione del rapporto di lavoro, determinando il trattamento giuridico ed economico;
- g) nominare il Direttore Generale, all'esito di una procedura di selezione pubblica, tra manager esperti in trasferimento tecnologico di reputazione internazionale e con prestigioso curriculum accademico, che abbiano dimostrato in passato comprovata capacità dirigenziale di infrastrutture scientifiche dedite prevalentemente all'attività di trasferimento tecnologico. Il Direttore Generale assume la denominazione di Direttore della Fondazione;
- h) approvare eventuali regolamenti interni e verificarne l'applicazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori Delegati e ad un Comitato Esecutivo. Non possono essere delegate le seguenti funzioni:

- a) definizione degli indirizzi strategici della Fondazione, ivi incluso il piano strategico pluriennale e il piano operativo annuale;
- b) predisposizione del bilancio preventivo ed elaborazione del progetto di bilancio consuntivo.

ART. 16 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. È convocato su iniziativa del Presidente della Fondazione oppure di almeno un terzo dei suoi componenti, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione, con almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

13

Per la validità delle riunioni occorre la maggioranza dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti, tra cui non deve figurare il voto contrario del Presidente della Fondazione e del Vicepresidente della Fondazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito a chi presiede la riunione di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, in alternativa a quanto sopra, anche sulla base della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione che è a sua volta designato dal Presidente.

Articolo 17 - Advisory Board

L'Advisory Board è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, fino ad un massimo di trenta, tra persone di riconosciuto prestigio nelle materie d'interesse della Fondazione ed in particolare nell'ambito del trasferimento tecnologico.

Ciascun Membro Fondatore, ciascun Membro Ordinario e ciascun Partecipante designa, con atto separato e fintanto che il numero complessivo di Membri Fondatori, Ordinari e Partecipanti è inferiore o uguale a trenta, un membro dell'Advisory Board.

Ove il numero dei Membri Fondatori, dei Membri Ordinari e dei Partecipanti eccedesse i trenta, i membri dell'Advisory Board sono nominati dall'Assemblea Generale.

I membri dell'Advisory Board restano in carica per tre anni dalla loro nomina e possono essere confermati.

L'Advisory Board rende parere obbligatorio - ma non vincolante - sul piano strategico pluriennale e sul piano operativo annuale e formula pareri e proposte in merito alle iniziative della Fondazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda il parere.

L'Advisory Board può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce il numero di componenti, durata e funzioni.

L'Advisory Board è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione con cadenza perlomeno quadrimestrale.

Alle riunioni dell'Advisory Board possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione.



Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione che è a sua volta designato dal Presidente.

ART. 18 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, nominato dall'Assemblea Generale su proposta della Fondazione Human Technopole, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

Al Presidente spetta altresì di:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, l'Advisory Board e l'Assemblea Generale ed incaricare in ciascuna riunione di tali organi il segretario addetto alla verbalizzazione;
- b) compiere, nei casi di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che saranno portati a conoscenza dello stesso Consiglio appositamente convocato entro trenta giorni;
- c) agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni;
- d) rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea Generale.

Il compenso del Presidente è determinato con deliberazione dell'Assemblea Generale.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, ovvero in caso di sua inerzia in relazione ad atti a cui è statutariamente tenuto, i relativi poteri sono esercitati dal Vicepresidente della Fondazione.

Sia il Presidente che il Vicepresidente della Fondazione sono membri del Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dai Membri Fondatori, dai Membri Ordinari e dai Partecipanti.

Ciascun membro ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro membro. Ciascun membro potrà, comunque, rappresentare solo un altro membro. I membri persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante o da un soggetto delegato da quest'ultimo.

All'Assemblea Generale compete, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente Statuto, di:

- a) determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dello schema di designazione di cui all'art. 14;
- b) nominare e revocare i membri del Collegio Sindacale;

- c) determinare i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei membri dell'Advisory Board, del Presidente della Fondazione e dei membri del Collegio Sindacale;
- d) approvare il bilancio consuntivo della Fondazione;
- e) deliberare sull'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Membri Ordinari e di nuovi Partecipanti;
- f) deliberare la quota di accesso e la quota annuale per ciascuna categoria di membri della Fondazione;
- g) approvare le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione, nonché la fusione, la scissione o la trasformazione della Fondazione proposta dal Consiglio di Amministrazione;
- h) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio nonché la nomina ed i poteri dei Liquidatori su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, che è tenuto a convocare l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per relazionare sull'andamento della gestione, sull'attività svolta e sui programmi della Fondazione, nonché ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei membri. In caso di inattività del Presidente della Fondazione, l'Assemblea può essere convocata da almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto pubblicato sul sito della Fondazione o inviato ai membri con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento, il fax o la posta elettronica almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.

L'Assemblea può svolgersi anche con i membri dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio collegati o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede. In tal caso è necessario che i) sia consentito a chi presiede la riunione, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.



Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione che è previamente designato dal Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei membri.

Le deliberazioni riguardanti l'ingresso di nuovi Membri Ordinari, l'approvazione di modifiche del presente Statuto e lo scioglimento della Fondazione sono in ogni caso approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

ART. 20 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge e regolamentari, svolge il controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, accerta il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci ed effettua le verifiche di cassa.

Il Collegio Sindacale esamina i bilanci ed esprime le sue valutazioni in apposita relazione annuale al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea Generale.

Il Collegio Sindacale assicura il rispetto delle norme di contabilità pubblica eventualmente applicabili alla Fondazione, anche raccordandosi con i Ministeri e con la Corte dei Conti nell'ambito dello svolgimento dei controlli che la legge riserva loro in ragione della natura giuridica della Fondazione.

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati a maggioranza dall'Assemblea Generale.

I membri, sia effettivi che supplenti, sono individuati tra professionisti iscritti nell'elenco dei revisori contabili e nel rispetto della normativa che disciplina la revisione legale dei conti negli organismi pubblici non societari ove essa sia applicabile alla Fondazione e fintantoché sussistono i presupposti per la sua applicazione.

I membri del Collegio sindacale durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri del Collegio Sindacale possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di amministrazione.

CAPO VI - BILANCIO E UTILI

ART. 21 - Bilancio

L'esercizio finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione per l'anno successivo, mentre entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea Generale deve approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Nella redazione del bilancio, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ART. 22 - Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto, durante la vita della Fondazione stessa.

CAPO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 23 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dall'Assemblea Generale, che provvede altresì alla nomina di uno o più Liquidatori.

I Liquidatori possono essere scelti anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

In caso di liquidazione ed estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio residuo dell'ente sarà devoluto ad altro ente o istituzione che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione, secondo quanto stabilito dall'Assemblea Generale.